

R.G.N. 15376/15



**TRIBUNALE di PALERMO**  
SEZIONE V CIVILE  
SPECIALIZZATA  
IN MATERIA DI IMPRESA

**Il Giudice**  
dott.ssa *Rachele Monfredi*

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

**OSSERVA**

La causa ha a oggetto l'azione di risarcimento del danno proposta nei confronti di Banca Nuova spa in relazione alla prospettata violazione del TUF nelle operazioni di vendita delle azioni di Banca Popolare di Vicenza meglio indicate in atti.

La disciplina dettata dal D.L. 99/17 convertito con legge 121/17, invocata da parte convenuta a sostegno della eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione passiva di BANCA NUOVA SPA (§ 1 della comparsa), riguarda *“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA e di VENETO BANCA SPA nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”* (art. 1).

Le cessioni disciplinate (art. 2 e 3) sono quelle poste in essere dai commissari liquidatori di BPV spa e BV spa e da tali cessioni sono **espressamente esclusi**, giusta art. 3 co. 1 lett. b) e c),: *“i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”*.

Il fatto che l'art. 3.1.1 del contratto di cessione richiamato nel d.l. preveda che per passività e attività incluse nella cessione *“si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato”* e che l'art. 4 relativo alle c.d. “operazioni di ri-

bilanciamento” preveda la possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di *“attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, co. 1”* (con conseguente riespansione della sua responsabilità), non vale certo a dimostrare che le passività delle partecipate derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle azioni o obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione (peraltro nel caso di specie ancora da accertare) – quale quella per cui è causa – siano incluse nella cessione.

Sarebbe infatti quanto meno irrazionale escludere espressamente dalle cessioni tali passività quando relative alle banche in liquidazione e includervi in via interpretativa quelle delle partecipate, tale essendo Banca Nuova spa.

Men che meno gli articoli richiamati valgono a dimostrare che le partecipate non debbano rispondere di tali passività in proprio, facendole gravare sulle LCA.

L'art. 1 del decreto individua infatti espressamente i soggetti in liquidazione in BPV e VB [art. 1 co. 1<sup>^</sup> ult. cpv.: *“ai fini del presente decreto per «soggetti sottoposti a liquidazione» si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2”*] e l'art. 2 co. 2<sup>^</sup> dello stesso testo prevede che, dopo l'adozione dei decreti di cui al co.1 [ndr quelli di liquidazione e relativa attuazione compresi quelli aventi a oggetto le cessioni], *“l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura”*.

Un'interpretazione si segno contrario presterebbe il fianco inoltre a evidenti censure di incostituzionalità in relazione all'art. 47 della Carta fondamentale che tra l'altro incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e comunque sarebbe irragionevole.

**Posto infatti che le società partecipate dalle banche in liquidazione non sono a loro volta sottoposte a tale procedura** e posto che le cessioni postulano un massiccio ricorso ad aiuti di Stato (ritenuti compatibili con l'art. 107 del trattato UE dalla commissione europea perché funzionali a evitare tensioni economiche e a consolidare il settore creditizio nel Paese); è evidente che la cessione di attività, passività o rapporti di società del gruppo da parte dei commissari liquidatori delle banche in liquidazione, per i ceduti si risolve in un vantaggio considerata la solvibilità e solidità del cessionario.

Ritenere che le passività delle partecipate non cedute transitino automaticamente dalla sfera patrimoniale delle partecipate a quella della partecipante in lca all'evidenza comporta un effetto contrario alla *ratio* della disciplina esaminata, estendendo di fatto ai creditori delle partecipate gli effetti dell'insolvenza della partecipante.



Alla luce delle considerazioni svolte, l'eccezione preliminare sollevata dalla banca va rigettata e la causa rinviata, per l'ammissione eventuale di mezzi istruttori, previa fissazione dei termini ex art. 183 co. VI cpc richiesti dalle parti.

**P.Q.M.**

**RIGETTA** l'eccezione preliminare

**RINVIA** per l'ammissione di eventuali mezzi istruttori all'udienza del 26.3.18 con termini ex art. 183 co. VI cpc (30 + 30 + 20 gg) a decorrere dal 20.12.17;

**SI COMUNICHI**

Palermo, li 8.5.17

Il Giudice  
dott.ssa *Rachele Monfredi*

